

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio  
concernente la costruzione della V Sezione del Penitenziario cantonale  
di Lugano La Stampa, la realizzazione di opere di miglioria e di  
manutenzione aventi carattere di urgenza e la creazione di un comparto  
giudiziario presso l'Ospedale neuropsichiatrico cantonale

(del 22 aprile 1977)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Il presente messaggio porta sulla realizzazione della V Sezione del Penitenziario cantonale di Lugano La Stampa, di alcune modifiche interne nell'attuale struttura carceraria rese assolutamente urgenti dalla evoluzione operatasi nel campo dell'esecuzione delle pene e di alcuni lavori di manutenzione che per ragioni finanziarie non possono essere attuati senza la preventiva approvazione del Gran Consiglio.

### 1. LA V SEZIONE DEL PENITENZIARIO

Ci permettiamo fare ampio riferimento al nostro precedente messaggio n. 1972 dell'11 giugno 1974 concernente la messa in funzione di un prefabbricato per l'esecuzione delle pene in forma agevolata.

Data l'ampiezza di detto messaggio, le cui considerazioni sono tuttora fondamentalmente valide, ci limiteremo a riconsiderare per sommi capi la situazione carceraria ticinese.

#### a) *Considerazioni generali sul Penitenziario attuale*

La legge esecuzione pene del 1974 definisce in modo esauriente gli stabilimenti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza. Essi sono il Penitenziario e alcuni reparti dell'Ospedale neuropsichiatrico cantonale per gli internati bisognosi di cure.

L'attuale Penitenziario, concepito agli inizi degli anni '60, è entrato in funzione nel 1968 e si compone di quattro padiglioni distinti: per i prevenuti (48 posti letto), i primari (30 posti letto), i recidivi (51 posti letto) e le donne (18 posti letto) più un blocco per l'amministrazione. Tale struttura è stata concepita in modo statico senza possibilità quindi di facili modifiche o agevolazioni. Prima della revisione del 1971 il Codice penale svizzero faceva obbligo ai Cantoni di separare rigidamente i detenuti dai reclusi, ora la separazione è invece imposta tra i primari e i recidivi. All'interno di queste categorie la divisione avviene tra pene brevi e pene lunghe.

Attualmente, soprattutto in un carcere polivalente quale il nostro, si fa sentire in modo accentuato un'altra esigenza: quella di ripartire i condannati nei due padiglioni a nostra disposizione non tanto in funzione del loro stato di primari o recidivi giusta l'art. 37 CPS quanto soprattutto in funzione della loro pericolosità o par-

ticolarità caratteriale. Praticamente la Sezione recidivi è dotata di misure di sicurezza più cospicue rispetto a quella dei primari. Ciò premesso in taluni casi succede che un primario particolarmente pericoloso debba, almeno per un certo periodo e a condizione che l'effetto criminogeno non possa sviluppare i suoi effetti nefasti, essere collocato in detta sezione. E' ovvio che accade anche l'inverso in quanto è assolutamente inutile che si sfruttino strutture estremamente rigide e chiuse per individui la cui personalità non lo richiede. Così, la distinzione imposta dal CPS è ossequiata soltanto con i correttivi sovradescritti giustificati dalla particolare situazione del nostro Cantone e che permettono una gestione dell'istituto in funzione soprattutto della garanzia della sicurezza pubblica.

b) *Situazione dei prevenuti*

La prima anomalia che balza all'occhio è quella della coesistenza in uno stesso istituto di prevenuti, che giusta i principi generali della procedura penale fino a prova del contrario debbono essere ritenuti innocenti (art. 84 Norme minime e art. 6 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo) e di condannati in espiazione di pena.

Con l'esplosione, oltre che della criminalità tradizionale, di quella economica e di quella legata alla tossicomania il lavoro dei Procuratori pubblici e soprattutto dei Giudici istruttori si è fatto molto più impegnativo. L'ausilio degli specialisti è divenuto sempre più indispensabile e l'inchiesta più lunga.

L'aumentata criminalità, la prassi (ovviamente insindacabile) della magistratura che fa uso assai parsimonioso della messa in libertà provvisoria di prevenuti, comportano un sempre più marcato sovraffollamento del Penitenziario e soprattutto della Sezione riservata ai prevenuti.

Le Carceri pretoriali di Mendrisio, Locarno e Bellinzona pur essendo sezioni del Carcere giudiziario servono ad ospitare fermati e prevenuti per il tempo strettamente necessario richiesto dalla inchiesta (art. 2 Regolamento carceri pretoriali 7 febbraio 1969), dopodiché è previsto sia il rilascio o la messa in libertà provvisoria, sia il trasferimento alla Stampa nella Sezione giudiziaria.

E' ovvio che la convivenza tra prevenuti e condannati pone già di per sé seri problemi e gravi limiti ad una efficace gestione dello stabilimento. Quando poi si pensi che nel 1976 la presenza media di prevenuti è stata di 55 unità, con punte massime sino alla settantina, e che la sezione ad essi riservata dispone di 48 posti letto, si realizza senza necessità di ulteriori commenti che la situazione alla Stampa è veramente insostenibile, sia dal profilo giuridico (art. 4 LEP e art. 85 RM) sia da quello della garanzia del segreto istruttorio.

Inoltre, con riferimento al campo dell'esecuzione delle pene, il regime rigido che si impone a livello di inchiesta lascia un'impronta anche nel settore dei condannati e rende sovente vana l'opera di rieducazione sancita dal Codice penale.

Per il prossimo futuro, ritenuto che la realizzazione di un carcere giudiziario completamente separato dal Penitenziario cantonale è irrealizzabile, se l'evoluzione si atterrà entro i termini attuali occorrerà trattenere, nel limite dell'accettabile dal profilo umano, i prevenuti nelle Carceri pretoriali. Da parte nostra faremo uno sforzo nel senso di dotarle delle infrastrutture tecniche atte ad assicurare la permanenza di qualche settimana (problema che tocca soltanto il Pretorio di Locarno in quanto le celle di Mendrisio e Bellinzona sono già convenientemente sistemate da questo profilo) e di istituire un servizio di personale specializzato (pensiamo alla messa in funzione di un assistente sociale itinerante) che visiti regolarmente le tre carceri pretoriali del Cantone.

Allorchè la V Sezione sarà terminata il problema dei prevenuti potrà essere regolato nel senso che potranno trovar posto oltre che nella sezione giudiziaria anche in una delle due sezioni riservate ai condannati. La separazione tra le due categorie avverrà a livello orizzontale.

E' comunque fuori dubbio che anche il Penitenziario non può più essere concepito come un'unità statica e la destinazione delle singole strutture dovrà essere stabilita in funzione dei bisogni che via via si creeranno.

c) *Stato di sovraffollamento del Penitenziario*

Il Penitenziario cantonale soffre attualmente di una acuta crisi di sovraffollamento (in media 125 ospiti con punte massime fino a 137 per un totale massimo di 144 posti, senza tener conto di una trentina di condannati collocati all'Ospedale neuropsichiatrico cantonale o in Stabilimenti della Svizzera interna che teoricamente dovrebbero essi pure trovare posto alla Stampa).


Ci siamo chinati su tale aspetto per tentare di scoprirne le cause. Rileviamo che si tratta anzitutto di un fenomeno in atto in tutta la Svizzera per cui anche eventuali progetti di trasferimento di detenuti oltre Gottardo devono essere scartati.

Benchè l'analisi dei dati in nostro possesso non sia particolarmente semplice riteniamo comunque di poter dedurre che il sovraffollamento non sia dovuto all'aumento delle entrate in Penitenziario bensì alla durata delle pene inflitte, sia a dipendenza della gravità del reato commesso, sia poichè a seguito di recidiva la libertà condizionale o la sospensione condizionale concessa viene revocata (art. 38 e 41 CPS).

Oltre a questi fattori resta poi lo scottante attualissimo problema della droga e della repressione dei reati ad essa connessi. Basti dire che un terzo circa degli ospiti attuali del Penitenziario sono drogati, con tutti i problemi nuovi che ciò comporta: dalle difficoltà di intervento medico psicologico a quelle di carattere sociale e linguistico in quanto ospitiamo ormai detenuti di tutti i continenti.

A prescindere dalla situazione della Sezione giudiziaria anche il settore della esecuzione delle pene conta un numero di posti letto ridotto (tabelle A e B).

PRESENZE MEDIE MENSILI



————— totale presenze media mensili  
 - - - - - presenti presenze media mensili  
 - - - - - condannati presenze media mensili

\*\* ) punte massime mensili

PENITENZIARIO DI STATO DEL CANTONE TICINO  
« LA STAMPA »

*Effettivo il 1° gennaio 1977*

1.	<i>In Penitenziario</i>			
1.1.	<i>Prevenuti</i>	(donne 01)		51
	di cui: accusati		10	
	estradandi		03	
	fermati di Polizia		02	
1.2.	<i>Condannati</i>			68
1.2.1.	<i>in Penitenziario</i>	(donne 01)		
	di cui: primari		40	
	recidivi (estr. 01)		20	
	internati giudiziari		01	
1.2.2.	<i>nella sezione di fine pena</i>		07	
	di cui: in regime ordinario (int. amm. 01)		02	
	in semilibertà		04	
	in semiprigionia		01	
		<b>Totale</b>		<b>119</b>
2.	<i>Fuori Penitenziario</i>			
2.1.	<i>in altri Stabilimenti di pena</i>	(donne 01)		11
2.2.	<i>in ONC</i>	(donne 02)		14
	di cui: internati giudiziari	(donne 02)	11	
	reclusi		02	
	detenuti		01	
2.3.	<i>in altri Ospedali</i>			02
	di cui: estradandi		02	
		<b>Totale</b>		<b>27</b>
3.	<i>Nelle Carceri pretoriali</i>			
3.1.	<i>di Bellinzona</i>			06
3.2.	<i>di Locarno</i>			03
3.3.	<i>di Mendrisio (militari 01)</i>			02
		<b>Totale</b>		<b>11</b>
	<b>Totale generale</b>		<b>157</b>	
	<i>Totale posti letto</i>			<b>183</b>
	da dedurre: celle di isolamento		05	
	celle di infermeria		05	
	celle di sicurezza		11	
	celle della Sezione femminile		18	39
	<i>Totale posti letto a disposizione</i>			<b>144</b>

Come traspare dalla lettura delle tabelle sovraindicate per una media giornaliera che si aggira sui 65 detenuti (esclusa la trentina di condannati attualmente fuori Penitenziario) disponiamo di 81 posti letto.

Ovviamente la distinzione imposta dalla legge tra prevenuti, arrestati, primari e recidivi non è attuabile.

E' pure difficile compiere atti o realizzare accorgimenti intesi a garantire la totale sicurezza del carcere e quindi di riflesso anche quella pubblica.

Già per motivi contingenti si rende quindi necessaria la costruzione di un altro padiglione per offrire lo spazio d'azione necessario alla gestione dell'istituto.

La situazione di sovraffollamento nei primi mesi del 1977 ha assunto dimensioni insostenibili per cui ci siamo visti costretti ad adottare una soluzione di emergenza sino alla messa in funzione della V Sezione. Si tratta della locazione di due prefabbricati siti a qualche centinaio di metri dall'attuale Penitenziario adibiti in precedenza a refettorio e dormitorio degli operai della Ditta Carfor SA.

Con la conclusione del contratto di affitto ci siamo garantiti per l'esecuzione delle pene di diritto comune in forma agevolata e di diritto penale militare 30 posti letto supplementari. Quale sezione del genere aperto nei prefabbricati Carfor troveranno posto quei condannati per i quali non esiste pericolo di evasione.

L'apertura dei prefabbricati Carfor, che dovrebbe avvenire entro il prossimo mese di maggio, oltre che a sgravare il Penitenziario attuale da un numero eccessivo di carcerati servirà certamente quale utile esperienza per la V Sezione.

d) *Cenni sulla revisione del CPS del 18 marzo 1971 e scopo dell'esecuzione della pena*

A questi dati di fatto vengono ad aggiungersene altri di carattere teorico dovuti al rapido mutamento di questo specifico settore, che dal 1971 in poi ha subito una profonda evoluzione.

La revisione del 18 marzo ha portato seco l'introduzione della semilibertà, il rafforzamento del concetto dell'individualizzazione della pena e, in generale il principio dell'esecuzione della pena in forma agevolata.

Senza abolire il principio dell'obbligo al lavoro, altri criteri quali il reinserimento sociale tramite il sistema progressivo (art. 37 CPS) e l'abolizione della distinzione tra detenuti e reclusi stanno a dimostrare come l'elemento afflittivo, pur non essendo stato eliminato nè negletto, è stato temperato per tener conto dello scopo fondamentale dell'esecuzione della pena.

La normativa federale e cantonale non definisce tale scopo. La legge esecuzione pene è stata volutamente silente (cfr. messaggio n. 1205 del 12 luglio 1973 e Rapporto n. 1905 del 7 giugno 1974) proprio per permettere agli specialisti di adeguarsi con solerzia all'evoluzione scientifica nel campo dell'esecuzione delle pene.

E' opportuno ricordare che la dottrina, ancorchè non unanime, si indirizza in modo sempre più accentuato verso l'assunto del Consiglio dei ministri d'Europa. Giova rilevare che le Norme minime per il trattamento dei detenuti, rappresentano principi direttivi che ogni Stato moderno deve fare suoi (cfr. STF 101 I.a pag. 46 ss. considerando 9). Riteniamo perciò utile soffermarci su taluni concetti essenziali quali la definizione dello scopo dell'esecuzione

della pena e le modalità di esecuzione della stessa citando gli stralci più significativi delle predette Norme citate.

*art. 58* La detenzione e le altre misure intese a escludere un reo dal mondo esterno costituiscono di per sé stesse, con la privazione della libertà, una punizione. Pertanto nei casi in cui la segregazione sia legittima o si renda necessaria per il mantenimento della disciplina, questa non deve aggravare la sofferenza già insita nello stato di reclusione. Il regime dell'istituto deve cercare di ridurre al minimo le disparità fra la reclusione e la libertà, che tendono a diminuire il senso di responsabilità dei detenuti, o il rispetto della loro dignità.

*art. 59* Scopo e giustificazione di una condanna alla reclusione o misura analoga che priva l'individuo della libertà è, in definitiva, la difesa della società contro la delinquenza. Lo scopo sarà raggiunto solo se il periodo di reclusione servirà per ridare al reo, al suo rientro nella società, non solo la volontà ma anche la possibilità di condurre un'esistenza indipendente nel pieno rispetto della legge.

*art. 60* A tale scopo l'istituto penitenziario deve adottare tutti gli strumenti riparatori, quali l'istruzione, le forze morali e spirituali e altre forme di assistenza adeguate e disponibili cercando di adattare alle singole esigenze di trattamento dei detenuti.

Saranno facilitate le relazioni fra detenuti e personale di custodia onde evitare e controllare eventuali tensioni che si potrebbero verificare all'interno degli istituti di pena, ottenendo l'adesione dei detenuti stessi al programma di trattamento.

*art. 61* E' auspicabile che vengano introdotte le misure necessarie per preparare il graduale rientro del detenuto nella vita sociale. Questo scopo sarà raggiunto in particolare con un regime pre-rilascio, organizzato nell'istituto stesso o in altro istituto adatto allo scopo, o mediante rilascio in prova, accompagnato da controllo e da un'efficiente assistenza sociale.

e) *Sistema progressivo e forme d'esecuzione agevolata*

Proprio per tener conto dell'esigenza di combattere la recidiva, il sistema progressivo dell'esecuzione delle pene privative della libertà è stato perfezionato con la revisione del CPS del 18 marzo 1971. Infatti la vecchia legge prevedeva solo tre fasi di esecuzione: l'isolamento cellulare, il lavoro in comune, con possibili mitigazioni concesse progressivamente (art. 37 CPS) e la liberazione condizionale (art. 38 CPS). La revisione ha inoltre introdotto una ulteriore fase: l'attuale articolo 37 CPS prevede che i carcerati che hanno scontato almeno la metà pena (dieci anni almeno nei casi di reclusione perpetua) e che si sono comportati bene, possono essere trasferiti in uno stabilimento o sezione di uno stabili-

mento dove godono di maggiore libertà, « vale a dire in centri di transazione o centri per carcerati in attesa di liberazione (sezioni del genere aperto) » (cfr. Viktor Kurt, già capo della Sezione affari penali del Dipartimento federale di giustizia e polizia). Inoltre essi possono essere occupati al lavoro fuori dello stabilimento. Ciò facilita il ritorno alla vita libera e permette nel contempo di seguire l'evoluzione del carcerato e di esercitare un'adeguata azione educativa.

Nella stessa revisione il legislatore ha autorizzato il Consiglio federale a introdurre delle forme agevolate di esecuzione per le pene brevi, per evitare gli effetti negativi e quelli criminogeni della carcerazione e in quanto si ritiene che in un periodo molto corto non sia possibile esercitare un'azione educativa efficace.

Il Consiglio federale mediante la sua ordinanza n. 1 del 13 novembre 1973 ha autorizzato i Cantoni ad introdurre le forme agevolate di semiprigionia per le pene fino a tre mesi e in giorni separati per le pene fino a 14 giorni.

La semiprigionia consiste nel poter mantenere l'occupazione abituale durante l'esecuzione della pena assentandosi dal Penitenziario il tempo strettamente necessario allo svolgimento di tale attività e trascorrendovi quindi tutto il tempo libero e di riposo. L'esecuzione in giorni separati consiste nella possibilità di scindere l'esecuzione in più volte durante i giorni di libero del detenuto secondo una pianificazione concertata anticipatamente, ciò che era finora escluso, fatta salva l'eccezione prevista dall'art. 40 CPS circa l'interruzione della pena.

Facendo nostri in linea di massima gli assunti del Consiglio d'Europa nel 1971 abbiamo introdotto a titolo sperimentale la semilibertà nella forma del lavoro fuori dello stabilimento.

Date le buone esperienze fatte in questo campo abbiamo aperto nel marzo 1976 un prefabbricato, oggetto del precedente nostro messaggio, al fine di introdurre anche la semiprigionia ed evitare il rientro giornaliero dei carcerati che godono di questi regimi agevolati nel Penitenziario vero e proprio per questioni di sicurezza offrendo loro nel contempo un trattamento adeguato e distinto.

#### *Dati statistici*

anno	semilibertà concesse	semiprigionie concesse
1971	4	
1972	11	
1973	21	
1974	20	
1975	20	
1976	23	10

Siccome il prefabbricato conta soltanto 15 posti disponibili abbiamo tuttavia provato grande disagio nel dover limitare la semiprigionia alle pene comprese tra i 16 giorni e i 3 mesi, la semilibertà agli ultimi 6 mesi della pena prima della liberazione con-

dizionale e procrastinare l'introduzione dell'esecuzione in giorni separati.

Riteniamo di dover continuare su questa via incrementando il sistema progressivo e la semiprigionia e introducendo l'esecuzione in giorni separati.

Fatte queste premesse, appare ovvio che una sezione del genere aperto è cosa veramente necessaria ed urgente.

f) *V Sezione polivalente*

La costruzione di una V Sezione del Penitenziario ci è già stata giuridicamente imposta dalla LEP del 1974 che l'aveva denominata Sezione degli arrestati (art. 4). Infatti il CPS (art. 39) fa obbligo di separare i condannati agli arresti dagli altri condannati (anche se nel contempo all'art. 37 bis introduce già un importante correttivo in quanto sancisce il principio secondo cui le pene di breve durata vengono scontate come gli arresti). Il CPS prevede inoltre di far scontare la semilibertà in stabilimenti separati con regime meno rigido.

Data la nostra situazione cantonale non ci possiamo permettere di costruire tutti gli stabilimenti previsti dal legislatore federale e quindi ci vediamo costretti a creare una sola sezione aperta per la semilibertà intesa nelle sue due forme sovradescritte, per gli arresti in forma ordinaria, gli arresti repressivi per gli obiettori di coscienza e le pene brevi, in forma agevolata. La Confederazione è venuta incontro al Cantone Ticino con l'adozione dell'art. 397 bis cf. 3 CPS. D'altra parte occorre rilevare che qualora entrerà in funzione una sezione del genere aperto le pene di breve durata scontate in forma tradizionale saranno verosimilmente ridotte al minimo e concerneranno essenzialmente condannati disoccupati (per i quali quindi cade l'esigenza del mantenimento dell'attività lucrativa) o condannati che per loro caratteristiche peculiari non offrono garanzie sufficienti per una messa al beneficio di forme agevolate.

Perciò la V Sezione del Penitenziario, Sezione degli arrestati giusta l'art. 4 LEP è stata concepita quale padiglione aperto che ospita condannati di diverse categorie: reclusi o detenuti in semilibertà, arrestati o detenuti in semiprigionia, arrestati o detenuti in giorni separati, condannati militari in forma ordinaria e agli arresti repressivi giusta il CPM e internati amministrativi volontari.

g) *Cenni tecnici sulla progettata V Sezione*

Per qualsiasi dettaglio ci permettiamo fare riferimento ai rapporti tecnici e finanziari degli architetti progettisti, Dr. Cavadini e arch. Bernasconi. La costruzione avrà una cubatura di m<sup>3</sup> 17.430, sarà articolata su 5 piani e verrà fabbricata sul fondo n. 775 in Cadro.

Sostanzialmente la separazione fra le varie categorie di ospiti si effettuerà a livello orizzontale nel senso che il primo piano sarà riservato ai condannati in base al CPM compresi gli obiettori di coscienza e agli internati amministrativi; il secondo ai condannati agli arresti e a pene di breve durata giusta l'art. 37 bis CPS;

ed il terzo ai condannati alla reclusione o detenzione che usufruiscono delle agevolazioni dell'art. 37 n. 3 cpv. 2 CPS per un totale di 54 posti letto, ossia 18 per piano.

Il pianterreno ed il seminterrato saranno adibiti a spazi per il tempo libero e refettorio, per l'amministrazione e locali di servizio e di deposito.

Data la contiguità della V Sezione con l'attuale Penitenziario si potrà usufruire della cucina centrale e in gran parte dell'apparato amministrativo già esistente. L'aumento di personale non dovrebbe pertanto superare i limiti della soluzione provvisoria.

Non essendo stato previsto nessun laboratorio che offrisse lavoro a quei condannati che non ne hanno (che siano disoccupati o che non possono svolgere la loro attività in forma di semiprigionia o semilibertà o che siano trasferiti durante la prima fase della semilibertà in istituto meno rigido quale appunto la V Sezione) la sola possibilità che potrà essere offerta a questa categoria di condannati sarà il lavoro in zona agricola.

E' chiaro che tale soluzione non è quella ideale in quanto se si vuol parlare di reinserimento occorre poter offrire un lavoro simile a quello che sarà poi svolto fuori dal Penitenziario. Tuttavia il lavoro in carcere è uno dei punti più dibattuti e più difficili da risolvere di tutto il settore dell'esecuzione delle pene ed è appunto per questo che riteniamo indispensabile, nel limite del lecito, generalizzare l'esecuzione in forma di semiprigionia e di semilibertà con attività fuori Penitenziario.

#### h) *Problemi teorici circa la V Sezione*

Il progetto di cui al presente messaggio è stato concepito nelle sue grandi linee poco dopo l'entrata in funzione del Penitenziario, sicchè già nel 1972 i piani di massima potevano esser spediti a Berna per l'assicurazione dei sussidi federali.

Il progetto ottenne il beneplacito federale e quindi il consenso al proseguimento dei lavori di dettaglio. Fu solo a partire dal 1974, a seguito di un mutamento al vertice della Sezione degli affari penali della Divisione federale di giustizia, che furono mossi i primi appunti. Appunti concernenti non già la concezione architettonica dell'immobile, bensì la progettata ubicazione a ridosso dell'attuale Penitenziario.

Nel marzo 1976 l'onorevole Furgler ha accettato l'invito del Dipartimento di giustizia a recarsi personalmente in loco per farsi una idea più completa della situazione di quella che sarebbe potuta trasparire dai soli incarti. I problemi sollevati dall'onorevole Furgler sono quelli già a suo tempo sollevati dalla Divisione federale di giustizia, ribaditi poi nella decisione 31 dicembre 1976 del Dipartimento federale di giustizia e polizia per la concessione dei sussidi federali.

In sintesi si osserva che se la costruzione della nuova Sezione a ridosso dell'attuale Penitenziario appare opportuna dal profilo finanziario poichè taluni investimenti quali la costruzione di un apparato amministrativo indipendente e di una cucina per la V

Sezione possono essere evitati in quanto si può far capo a quelli del Penitenziario attuale, per altro verso, tale soluzione non è completamente soddisfacente.

Innanzitutto la sicurezza del Penitenziario. Esso è collegato con la periferia di Lugano da un'unica strada stretta e sinuosa. L'aumento della circolazione con l'apertura della V Sezione causerà seri problemi viari e di controllo della sicurezza.

Inoltre la conduzione di uno stabilimento chiuso dovrebbe essere nettamente diversa da quella di una Sezione aperta. In quanto la Direzione sarà unica, tale distinzione sarà più difficilmente realizzabile che non nel caso in cui i due istituti fossero ubicati in luoghi assolutamente discosti.

Infine la zona del Piano della Stampa è praticamente deserta salvo la presenza di qualche piccola impresa di tipo artigianale. Per una vera e propria azione risocializzante la semilibertà dovrebbe poter essere effettuata in luogo più centrale, servito dai trasporti pubblici.

Malgrado queste obiezioni, l'onorevole Furgler, tenendo in ampia considerazione le esigenze imposte al Cantone Ticino dalla limitatezza dei nuovi mezzi, accolse il progetto cantonale.

i) *Costo e sussidi federali*

Il preventivo per la costruzione della V Sezione, allestito dagli architetti progettisti e riveduto dalla competente Sezione degli stabili erariali, prevede una spesa totale di Fr. 7.456.640,— così ripartiti:

Lavori di fondo	Fr. 12.000,—
Lavori preliminari	Fr. 135.500,—
Edificio	Fr. 5.713.140,—
Lavori esterni	Fr. 981.000,—
Costi secondari	Fr. 85.000,—
Arredamento	Fr. 530.000,—
	<u>Fr. 7.456.640,—</u>

Nel 1975 abbiamo proceduto all'acquisto di due appezzamenti di terreno (cfr. nostro messaggio n. 1972 dell'11 giugno 1974):

Mappale n. 692 in Cadro Fr. 68.000,— (zona agricola)

Mappale n. 775 in Cadro Fr. 318.195,— (sedime della V Sez.)

Siccome per questa spesa non abbiamo ritenuto opportuno iniziare una apposita procedura di sussidiamento, tale costo è stato conglobato nell'istanza 25 novembre 1976 per il sussidiamento della V Sezione.

La nostra richiesta, deduzione fatta di un totale di Fr. 154.000,— relativo a spese non sussidiabili, è stata accettata in blocco nella misura massima prevista dalla legge federale sui sussidi agli stabilimenti penitenziari e alle case di educazione del 6 ottobre 1966 in Fr. 3.844.418,— con decisione 31 dicembre 1976 del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Di questa somma Fr. 199.098,— riguardano l'acquisto dei due appezzamenti surriferiti e Fr. 3.645.320,— la V Sezione, di modo che

la spesa a carico del Cantone per la costruzione oggetto del presente messaggio ammonta a Fr. 3.811.320,—.

## 2. MODIFICHE INTERNE E ALTRE OPERE URGENTI PRESSO IL PENITENZIARIO CANTONALE

Nel sottoporre il nostro progetto di costruzione della V Sezione alla Autorità federale per la concessione dei sussidi è sorto il problema degli spazi per il tempo libero e le attività in comune.

Il progetto iniziale della Sezione aperta non prevedeva tutti quegli spazi e infrastrutture per il tempo libero che invece vi sono ora inseriti. Tale obbligo ci è stato ingiunto dall'Autorità federale che ha posto la creazione di tali spazi quale conditio sine qua non per il sussidiamento dell'opera.

Nel contempo, e a giusta ragione, ci è stato mosso un appunto nei confronti della mancanza di spazi comuni per il tempo libero, l'attività ricreativa di tempo libero, quella educativa, lo sport e il refettorio nell'attuale Penitenziario.

Effettivamente la carenza si fa sentire in modo pesante e la gestione del carcere intesa in funzione del raggiungimento dello scopo della esecuzione della pena e non solo in chiave afflittiva, è resa particolarmente difficile.

L'attuale costruzione, il cui progetto è stato concepito nella prima metà degli anni '60 è estremamente rigida e risponde agli allora vigenti criteri in materia.

Nonostante le difficoltà di natura prettamente tecnica abbiamo così chiesto alla Sezione stabili erariali di studiare un sistema che con una spesa ridotta permetta, mantenendo inalterato il numero delle celle attuali, di ottenere spazi sufficienti per la creazione di locali comuni nelle due Sezioni maschili, di uno spaccio per i detenuti, un locale supplementare per i colloqui e due uffici per gli operatori sociali.

Inoltre si rende indispensabile provvedere con urgenza a garantire un sufficiente approvvigionamento in acqua potabile, effettuare alcuni lavori di manutenzione e porre una nuova misura di sicurezza. Facciamo ampio riferimento agli studi tecnici-finanziari allestiti dalla Sezione stabili erariali di cui seguiamo, per semplicità di lettura, l'ordine delle opere in preventivo.

### a) *Ampliamento corpo di collegamento A - patio II fase, parte sud* Fr. 225.000,—

Questa modifica ci permette di ottenere sufficienti locali per collocarvi quei servizi e uffici che riteniamo indispensabili.

Innanzitutto un locale supplementare per gli interrogatori della Magistratura e della Polizia, i colloqui con i patrocinatori e le visite private.

Attualmente sono adibite a tal scopo quattro sale di dimensioni alquanto ridotte. Dato l'aumento della popolazione carceraria, della durata delle inchieste penali e l'apertura del Penitenziario nei confronti dell'esterno per quel che riguarda il numero dei colloqui che i detenuti sono autorizzati ad intrattenere, i locali a disposizione sono nettamente insufficienti.

Inoltre due uffici per gli operatori sociali che si vedono attualmente costretti a lavorare nella sala conferenze della Direzione. Infine un locale da adibire a spaccio per i detenuti. Vista la necessità di avere all'interno del Penitenziario un piccolo negozio dove i detenuti possano comperare generi di prima necessità con la parte libera del loro peculio, abbiamo già provveduto ad installare, a titolo sperimentale, uno spaccio di dimensioni modeste nella Sezione recidivi. Con l'ampliamento in oggetto esso troverebbe posto in luogo più confacente al pianterreno del corpo amministrativo; gli uffici e la sala per i colloqui al primo piano dello stesso blocco.

E' ovvio che con l'apertura della V Sezione, dato che gli uffici della Direzione saranno ivi traslocati, i locali che verranno così ad essere disponibili potranno essere adibiti a seconda dei bisogni, a vani per spazi comuni che, anche con le modifiche qui previste, non sono sufficienti.

b) *Trasformazione corpo D. donne - nuovo comparto medico*  
fr. 310.000,—

La Sezione femminile che conta 18 posti letto è cronicamente sottoccupata (in media 2 o 3 donne).

E' tuttavia ovvio che non possiamo chiuderla in quanto il Ticino deve poter disporre di un istituto per detenute di lingua italiana almeno per le pene brevi. Per quelle di lunga durata può invece entrare in considerazione il trasferimento all'Istituto di Hindelbank. A tal proposito nel 1975 abbiamo concluso con il Canton Berna una convenzione tramite il Concordato romando.

Secondo le conclusioni del V Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità e il trattamento dei delinquenti — Ginevra 1975 — l'evoluzione mondiale della criminalità femminile dovrebbe svilupparsi di pari passo con l'emancipazione fino ad eguagliare quella maschile.

Siccome in Svizzera qualsiasi dato statistico di questo genere fa difetto, riteniamo di poter prendere in considerazione tali conclusioni per cui preferiamo non ridurre in modo notevole le celle a nostra disposizione.

Pertanto, mantenendo 15 posti letto, la Sezione femminile sarà ritoccata nel senso che i locali di servizio siti al pian terreno verranno ad essere collocati al secondo piano accanto all'appartamento delle Reverende Suore, il quale verrà ridotto del 40 % circa. Al pian terreno troveranno quindi posto i gabinetti medici (generico e dentista) che ora si trovano nella Sezione primari. Verranno pure ricavate due camere di sicurezza per le prime cure di casi psichiatrici.

c) *Formazione locali tempo libero nei corpi primari e recidivi*  
Fr. 90.000,—

Con il trasloco dello spaccio dalla Sezione recidivi al pian terreno del blocco amministrativo (lett. a) e dei gabinetti medici della Sezione primari al pian terreno di quella femminile (lett. b), nelle

due Sezioni maschili ci sarà spazio sufficiente per la creazione di due capienti locali multiuso da adibire a seconda delle circostanze a refettorio in comune, oppure per attività ricreativa ed educativa.

d) *Arredamenti uffici e locali tempo libero*

Fr. 45.000,—

E' ovvio che la creazione dei locali sovradescritti pone la necessità del loro arredamento, che dovrà essere modesto, solido e funzionale.

e) *Captazione acqua e sistemazione zona agricola*

Fr. 65.000,—

La zona agricola è stata sottoposta a trivellazioni varie per la ricerca di nuove sorgenti per l'approvvigionamento del Penitenziario. Tuttavia, vista l'esigua portata delle sorgenti captate, si è ritenuto inutile procedere alla costruzione di un acquedotto in proprio. Una delle due sorgenti a monte della zona agricola deve comunque essere debitamente incanalata e utilizzata per i bisogni della zona agricola. Oltre a quest'opera di incanalamento bisogna provvedere a sistemare il terreno trivellato.

f) *Approvvigionamento acqua potabile*

Fr. 300.000,—

Allorchè fu costruito l'attuale Penitenziario il problema dell'acqua potabile non esisteva in quanto la zona del Piano della Stampa era pressochè deserta. Essendo poi sorte man mano diverse piccole imprese a carattere artigianale l'approvvigionamento in acqua è cominciato a scarseggiare in modo sempre più preoccupante. Come risulta dalla relazione tecnica dell'ing. Rovelli, approvata dalla competente Sezione stabili erariali, è necessario provvedere alla costruzione di una cisterna idraulica di allacciamento ed alla posa di un nuovo serbatoio. Quest'opera permette di parare all'attuale situazione di disagio e dovrà pure garantire una sufficiente erogazione anche quando sarà in funzione la V Sezione.

g) *Sistemazione scarpata terreno angolo corpo G*

Fr. 50.000,—

I lavori di sistemazione della scarpata prospiciente la zona agricola rivestono carattere di notevole urgenza. Essa è infatti franata e necessita di una sistemazione immediata per non andare incontro a spese ancora più ingenti.

h) *Impianto di telecamere per sorveglianza cinta esterna*

Fr. 160.000,—

Sin dai primi tempi della messa in funzione del Penitenziario la Direzione ha manifestato grande preoccupazione in quanto la gestione dell'Istituto è parsa alquanto intralciata da una cinta di sicurezza assolutamente insufficiente.

Il disagio percepito sin da allora si è andato intensificando man mano che la scienza penitenziaria è evoluta tenendo viepiù in

considerazione la personalità del carcerato mettendo quindi l'accento sull'individualizzazione del trattamento.

Siccome la cinta esterna si è rivelata poco efficace di fronte ai rischi di evasione, il regime non ha potuto essere liberalizzato come invece auspica la legge.

D'altra parte il rischio di attacchi dall'esterno è sempre latente e tende ad aumentare. La ronda notturna ha dovuto essere abolita in considerazione dell'eccessivo pericolo al quale erano esposti gli agenti di custodia.

L'impianto di telecamere per la sorveglianza esterna alleggerisce in parte il lavoro di controllo del personale di guardia in quanto permette di tenere sotto controllo tutto il camminamento esterno anche durante la notte. In questo senso, pur non risolvendo completamente i problemi sopraevocati è suscettibile di creare un migliore clima di lavoro all'interno del Penitenziario in quanto fattore di tranquillità soprattutto dal profilo psicologico. D'altra parte garantisce una migliore sicurezza dell'Istituto.

i) *Potenziamento impianto esterno di illuminazione*

Fr. 25.000,—

Il potenziamento degli impianti esterni di illuminazione, è ovviamente conditio sine qua non per la realizzazione dell'impianto di telecamere.

3. **MODIFICHE AL PADIGLIONE VALLETTA  
DELL'OSPEDALE NEUROPSICHIATRICO CANTONALE**

Fr. 300.000,—

Numerosi sono purtroppo i casi di evasione di carcerati dall'ONC, siano essi prevenuti ivi collocati dal Magistrato penale per perizia siano essi condannati ivi trasferiti perchè bisognosi di cure o ancora, in rari casi, condannati alle misure di sicurezza di cui agli art. 42, 43 e 44 CPS assegnati all'ONC giusta l'art. 14 LEP.

Da anni tutte le autorità chiamate a collaborare per rendere ed amministrare la giustizia sono unanimi nell'affermare che anche l'Ospedale neuropsichiatrico dovrebbe essere dotato di un reparto giudiziario al fine di evitare l'evacuazione di prevenuti e delinquenti spesso più pericolosi di coloro che sono collocati in Penitenziario.

Per rispondere a questa legittima esigenza abbiamo invitato la Sezione stabili erariali a proporci una soluzione in tal senso. Il progetto, inserito nell'ambito dello studio complessivo concernente la ristrutturazione dell'ONC, prevede la creazione di un comparto giudiziario con 4 camere di sicurezza ed un refettorio in comune nel Padiglione della Valletta. Come per le altre opere facciamo riferimento agli annessi piani e relazione tecnica.

Trattasi di un'opera assolutamente indispensabile ed urgente la cui realizzazione permetterà di limitare al massimo le fughe da Mendrisio tutelando così la sicurezza pubblica e garantendo alla giustizia di poter svolgere la propria funzione.

#### 4. SPESE PREVENTIVATE E SUSSIDI FEDERALI

La spesa per la realizzazione delle opere sopraccitate è stata preventivata in Fr. 1.570.000,—.

Finora non abbiamo ancora ricevuto nessuna assicurazione di sussidiamento da parte delle Autorità federali. Nella migliore delle ipotesi esso potrebbe raggiungere il 50 % della spesa totale.

Indipendentemente dal contributo della Confederazione riteniamo comunque di dover chiedervi l'approvazione del progetto complessivo in quanto trattasi di opere indispensabili di natura urgente e assolutamente non più procrastinabili.

Riteniamo inoltre doveroso rilevare che in sede di RT, i cui lavori dovrebbero protrarsi fin verso il 1980, abbiamo l'intenzione di farci assegnare alcuni fondi limitrofi alla zona agricola alfine di poter dotare il Penitenziario di una efficiente zona di sicurezza che attualmente fa ancora difetto. La spesa dovrebbe aggirarsi sui Fr. 250.000,—. Abbiamo voluto sottoporvi il presente programma di investimenti riguardanti il Penitenziario alfine di presentarvi un quadro completo e globale della situazione prevedibile in modo che non si debba più ricorrere ad un vostro intervento nei prossimi anni.

La spesa totale per la costruzione della V Sezione e la realizzazione delle opere urgenti inerenti all'attuale Penitenziario e all'ONC è stata preventivata in Fr. 9.026.640,—.

La Confederazione ha assicurato al Cantone un sussidio del 50 % della spesa sussidiabile per un massimo di Fr. 3.844.418,—.

Vi invitiamo quindi a stanziare il credito di Fr. 9.026.640,— approvando l'allegato disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:  
*A. Righetti*

p. o. Il Cancelliere:  
*A. Crivelli*

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un credito di Fr. 9.026.640,— per la costruzione della V Sezione del Penitenziario cantonale, la realizzazione di opere di miglioria e di manutenzione aventi carattere di urgenza presso il Penitenziario cantonale di Lugano La Stampa e la creazione di un comparto giudiziario presso l'Ospedale neuropsichiatrico cantonale

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino  
visto il messaggio 22 aprile 1977 n. 2231 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Per il Penitenziario cantonale di Lugano La Stampa è accordato un credito di Fr. 9.026.640,— da utilizzare come segue:

- a) Fr. 7.456.640,— per la costruzione della V Sezione del Penitenziario cantonale;
- b) Fr. 225.000,— per l'ampliamento del corpo di collegamento corpo A - Patio II fase parte sud;
- c) Fr. 310.000,— per la trasformazione del corpo D. donne - Nuovo comparto medico;
- d) Fr. 90.000,— per la formazione di locali per il tempo libero nei corpi primari e recidivi;
- e) Fr. 45.000,— per l'arredamento degli uffici e locali per il tempo libero di cui alle lettere b) e d);
- f) Fr. 65.000,— per la captazione di acqua e la sistemazione della zona agricola;
- g) Fr. 300.000,— per l'approvvigionamento in acqua potabile;
- h) Fr. 50.000,— per la sistemazione della scarpata del terreno angolo corpo G;
- i) Fr. 160.000,— per un impianto di telecamere per la sorveglianza della cinta esterna;
- l) Fr. 25.000,— per il potenziamento dell'impianto esterno di illuminazione;
- m) Fr. 300.000,— per la creazione di un comparto giudiziario presso l'Ospedale neuropsichiatrico cantonale.

*Art. 2.* — Il contributo federale assicurato, pari alla metà della spesa sussidiabile, al massimo Fr. 3.844.418,—, sarà dedotto.

*Art. 3.* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

